



POLIZIA DI STATO AUTOCENTRO

Prot. N. 3705

Cagliari 31/12/2014

**OGGETTO: Regolamento e Capitolato
“Ricerca di mercato” per gli Enti e Reparti della Giurisdizione Sardegna
“Iscrizione all' Albo dei fornitori” dell'Autocentro di Polizia di Cagliari
(ex. art. 125 co. 11 D.L.vo 163/2006 e s.m.i.).**

REGOLAMENTO

Questa Direzione in linea con il D.L.163/2006 deve effettuare, per l'anno 2015, una ricerca di mercato tendente ad accreditare alcune ditte, ai fini dell'attivazione delle procedure previste dal D.Lvo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (d'ora in avanti **CODICE**) **atte ad individuare** ditte operanti nei settori della manutenzione automobilistica ed altri settori indicati successivamente, interessate ad operare con l'Autocentro di Polizia di Cagliari, sia come facenti parte dell'albo dei fornitori e sia come ditte accreditate facenti parte della ricerca di mercato per gli Enti della giurisdizione Sardegna, cui questo Autocentro fa capo.

L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (di forniture di beni e servizi) per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché quelli professionali di cui agli artt. 39,41, e 42 del Codice e dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché i requisiti morali (art. 38 del Codice).

Nell'ambito di tale elenco gli Enti dipendenti dall'Autocentro di Cagliari per il solo settore motorizzazione, individuano i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento.

Sono Enti territorialmente dipendenti:

- Le Sezioni Motorizzazione delle Questure:
 - Cagliari;
 - Sassari;
 - Nuoro;
 - Oristano;
- Compartimento Polizia Stradale Cagliari;
- Le Sezioni Polizia Stradale;
- Il XIII Reparto Mobile della Sardegna;
- IL C.A.I.P. di Abbasanta (OR);
- Il VII Reparto Volo di Oristano.

DURATA DELL'ISCRIZIONE, RINNOVO ED ESTENSIONE.

La partecipazione potrà avere durata triennale, salva verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.

La possibilità di partecipazione alla ricerca di mercato è sempre aperta ed ha validità di un anno a partire dal mese di gennaio dell'anno di presentazione della domanda indipendentemente dal momento di presentazione della stessa domanda, fatte salve le procedure di conferma per i due anni successivi.

Nei due anni successivi al primo è possibile rinnovare la domanda di partecipazione qualora non siano intervenute variazioni relativamente alla perdita dei requisiti precedentemente dichiarati.

Chi intende confermare la disponibilità alla prosecuzione del rapporto di collaborazione, può inviare una nota di conferma delle condizioni economiche unitamente al modulo A (iscrizione Albo Fornitori Autocentro e Ricerca di Mercato Sardegna) ; se intende modificare le condizioni economiche, dovrà invece inviare anche il modulo C (offerta) debitamente compilato.

Resta inteso che le condizioni proposte, devono rimanere valide per tutto il periodo di iscrizione ossia fino alla fine dell'anno corrente.

Allo scadere del terzo anno, qualora l'operatore economico intenda continuare a partecipare alla ricerca di mercato per il successivo esercizio dovrà presentare la domanda completa di tutta la documentazione. Il mancato reinvio della documentazione di reinscrizione sarà considerata come rinuncia esplicita.

SOGGETTI AMMESSI (art. 34 D.Leg.vo 163/2006)

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443: (lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 113 del 2007)
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36:

CATEGORIE, CLASSI DI SPECIALIZZAZIONE E DI IMPORTO (art. 125 D.Leg.vo 163/2006)

I **prestatori di servizi** sono iscritti per categorie di specializzazione e all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo.

Le classi di importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

- Classe 1: **fino a € 40.000,00;**
- Classe 2: **da € 40.001,00 fino a € 100.000,00;**
- Classe 3: **da 100.001,00 fino a 207.000,00;**

I **fornitori di beni** sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo.

Le classi di importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

- Classe 1: **fino a € 40.000,00;**
- Classe 2: **da € 40.001,00 fino a €100.000;**
- Classe 3: **da 100.001,00 fino a € 207.000;**

GENERALITÀ, DIVIETI E COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Gli operatori economici che intendono a partecipare all'offerta, dovranno inviare a questa Direzione, con riferimento al protocollo a margine indicato, l'autocertificazione di cui all'allegato (A) e, compilato in tutte le sue parti, **l'accluso prospetto**, in cui preciserà quanto segue:

- tariffa oraria corrente della manodopera, al netto degli oneri fiscali;
 - percentuale di sconto che intende praticare sulla tariffa oraria;
 - percentuale di sconto che intende praticare sui **ricambi originali, la cui qualità è certificata dal costruttore del veicolo**, con riferimento al listino prezzi ufficiale redatto dalla casa costruttrice;
 - percentuale di sconto che intende praticare sui **ricambi originali, la cui qualità è certificata dal produttore del ricambio**, con riferimento al listino prezzi ufficiale redatto dalla casa costruttrice;
 - superficie coperta e scoperta dell'edificio sede dell'officina, espressa in metri quadrati;
 - quante ore lavorative settimanali potrà riservare ai veicoli della Polizia di Stato o, in alternativa, quanti ne potrà ricoverare settimanalmente.
- Gli operatori economici , potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:
 1. è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
 2. è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
 3. è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
 4. è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..

Qualora i "consorzi" incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'Autocentro prenderà in considerazione la sola prima istanza presentata.

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

La domanda compilata debitamente compilata e corredata dalla documentazione richiesta, deve essere indirizzata all' Autocentro di Polizia di Cagliari , via Venturi 13 – 09131 Cagliari e trasmessa per posta elettronica all'indirizzo autocentro.ca@pecps.poliziadistato.it , per posta elettronica ordinaria autocentro.ca@poliziadistato.it , per raccomandata postale o fatta pervenire a mano presso gli Uffici dell' Autocentro.

Va compilata in stampatello in ogni sua parte, in modo chiaro ed esaustivo e nel rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento.

Non saranno accettate domande in difformità al predetto formato e/o domande presentate incomplete, prive della documentazione allegata o di dubbia lettura.

La domanda e le certificazioni in copia autentica o autocertificata dovranno per ogni pagina recare l'indicazione della data, timbro dell'impresa e sottoscritte dal legale rappresentate.

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE.

Gli operatori economici , dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione all'elenco, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (art. 38)

Sono ammessi all'elenco gli operatori:

1. che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. nei cui confronti non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
3. nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la domanda di iscrizione, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, co. 2 c.p.p.. Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati nel Mod. A i nominativi e i relativi dati anagrafici, e se a carico degli stessi risultino o meno le sentenze di condanna indicate nell'art. 38 del D.Lgs.163/06;
4. che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19 Marzo 1990, n. 55;
5. che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
6. che non abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Autocentro; o che non abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Autocentro;
7. che non abbiano commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
8. che nell'anno antecedente la domanda di iscrizione non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
9. che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
10. in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68;
11. nei cui confronti non sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico dell'Autorità;
13. nei cui confronti non sussistano i divieti di cui all'articolo 38, comma 1, lett. M - ter del Codice;

14. iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi.

15. nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008-n.d.r.)

(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007) m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica precedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 166 del 2009)

N.B. In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

b) Requisiti relativi alla capacità tecnico professionale.

1 Servizi Analoghi

Avvenuta esecuzione di contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo – IVA esclusa – almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all'elenco.

(per esempio: qualora si chieda l'iscrizione per classe 3 delle categorie 2 e 3 occorre dimostrare di aver svolto servizi analoghi alla categoria 2 per almeno 3 per almeno 193.000,00 euro).

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito di cui al presente paragrafo può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

2 Struttura organizzativa – organico medio annuo

Dimostrazione dell'utilizzo negli ultimi tre anni di un numero medio annuo di dipendenti comprendente soci attivi, dipendenti, consulenti con contratto di collaborazione continuativa su base annua, pari ad almeno:

1 unità per la classe di importo 1;

2 unità per la classe di importo 2;

3 unità per la classe di importo 3.

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito di cui al presente paragrafo deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

Dichiarazione di essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08

DOCUMENTI E TITOLI PER L'ISCRIZIONE

L'istanza dovrà essere trasmessa sugli appositi modelli come di seguito elencati:

- Allegato A - Domanda di Iscrizione;
- Allegato B - Autocertificazione;
- Allegato C - Proposta economica, valevole per l'anno di riferimento nella quale si riassumono le principali condizioni economiche offerte in relazione al tipo di servizio che si intende prestare. La ditta si **impegna a mantenere in vigore per tutto l'anno di iscrizione le condizioni offerte; eventuali variazioni in corso d'anno dovranno essere comunicate a questo Autocentro e divengono valide solo se accettate formalmente.**

In sede di rinnovo dell'iscrizione si può presentare una nuova offerta economica.

L'Amministrazione si riserva di chiedere integrazioni a quanto dichiarato.

N.B. nel caso di consorzi la documentazione e la dichiarazione di cui ai precedenti punti deve essere prodotta da ciascun consorziato.

Per effettuare il rinnovo, si utilizzerà il modello "Conferma dei requisiti" corredato dalla nuova offerta economica per l'anno di riferimento.

Le istanze dovranno essere trasmesse in busta chiusa presso questo Autocentro entro il 20 Dicembre 2014. Sulla busta dovrà essere scritto "Ricerca di mercato anno 2015 – periodo 2015-2017".

In alternativa i medesimi dati possono essere trasmessi via raccomandata e per posta elettronica all'indirizzo di questo Autocentro.

I rinnovi per gli anni successivi (modulo di Conferma), dovranno pervenire entro il 20 Dicembre di ogni anno.

Questo Autocentro valuterà le richieste di iscrizione degli operatori seguendo l'ordine progressivo della posta in ingresso (protocollo).

E' facoltà di questa Direzione, richiedere le eventuali documentazioni mancanti e/o incomplete. **Tutte le comunicazioni, successive alla ricerca di mercato, da parte di questo Autocentro verranno inviate per posta elettronica o per posta certificata (D.L. 185 del 29 novembre 2008 convertito in Legge n° 2 del 28 gennaio 2009, art. 16. Utilizzo della Posta Elettronica Certificata per i rapporti con la Pubblica Amministrazione) ai recapiti indicati sulla domanda.**

La mancata osservanza dei tempi e delle modalità di risposta, comporterà la non accoglibilità dell'istanza, senza ulteriore avviso.

In caso di valutazione negativa questo Autocentro procederà ad avvisare gli operatori economici. Tutti gli operatori che non riceveranno comunicazione entro 45 giorni potranno considerarsi automaticamente iscritti.

Premesso che questa Amministrazione dovrà avvalersi del Mercato Elettronico per la fornitura di beni e servizi e che la partecipazione alla ricerca di mercato non è in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alla procedure di fornitura in economia, ove gli Enti territorialmente dipendenti e lo stesso Autocentro, ritengano di avvalersi del presente registro ai fini dell'art. 125 del D. Legislativo 163 del 2006, gli operatori iscritti saranno invitati senza ulteriore forma di pubblicità.

L'individuazione degli operatori economici iscritti da invitare alla procedura di cottimo fiduciario avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento utilizzando.

RIDUZIONE, SOSPENSIONE E/O ANNULLAMENTO DELL'ISCRIZIONE

Questa Amministrazione si riserva in qualsiasi momento, di verificare per gli operatori economici iscritti all'albo dei fornitori, la permanenza dei requisiti e di procedere ad accertamenti d'ufficio per appurare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda di ammissione, procedendo anche d'ufficio all'acquisizione del D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità Contributiva, che dovrà essere valido in ogni fase della fornitura.

L'irregolarità contributiva non comporta l'esclusione dall'elenco dei fornitori, sarà però facoltà di questa Amministrazione, procedere alla liquidazione, in base alla legge, del dovuto agli Enti previdenziali a parziale o totale estinzione del debito, qualora siano presenti i presupposti, previa comunicazione agli operatori economici interessati.

L'Autocentro, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, a riduzione o ad annullamento della stessa.

L'Autocentro potrà escludere, dall'elenco gli operatori economici, coloro che abbiano svolto le prestazioni lavorative, con grave negligenza e/o malafede o in presenza di grave errore nell'espletamento delle prestazioni richieste. L'annullamento d'ufficio è previsto anche per gli operatori economici che per almeno cinque volte non abbiano risposto agli inviti per presentare offerte, senza valide motivazioni.

SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI

Gli operatori iscritti nell'elenco devono comunicare all'Autocentro tutte le variazioni in ordine ai requisiti indicati nell'art. 38 del Decreto Legislativo 163 del 2006, e che siano significativi ai fini dell'iscrizione all'Albo dei Fornitori. Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo di posta elettronica certificata o lettera raccomandata, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.

Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Si ricorda che, in base al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in riferimento agli art.1 commi da 209 a 214 della Legge 244/2007, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica del citato DM n. 55/2013, a decorrere dal 6 giugno 2014.

Rif. : http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettagliuffici.php?prg_ou=60162.

Le fatture elettroniche dovranno essere complete in ogni loro parte ossia contenere come minimo le seguenti informazioni:

- numero C.I.G (Codice Identificativo Gara);
- Estremi della Commessa Esterna, dell'eventuale Aut 3 e/o del numero d'ordine della fornitura, Ente Committente e targa Polizia del veicolo;
- Elenco di dettaglio delle prestazioni eseguite (es. tempi di lavorazione ove previsti ecc...);
- Quantitativo;
- costo unitario;
- costo netto della singola voce;
- costo lordo della singola voce;
- sconto applicato;

- Codice iban e dati della fattura;
- Bolli, imponibile I.V.A., I.V.A. se dovuta netto a pagare.
- Codice univoco dell'Autocentro di Cagliari C.IPA: **5FN5BI**

Al termine della prestazione, gli operatori economici interessati che hanno eseguito la prestazione, dovranno produrre un documento valido (bolla di trasporto, prefattura, distinta delle lavorazioni) nei quali verranno apposti tutti gli elementi salienti da riportare successivamente sulla fattura elettronica.

IMPORTANTE: al termine della procedura di registrazione della fattura elettronica, prima della forma digitale e dell'invio al sistema di interscambio, la ditta è tenuta a scaricare in formato pdf copia dei dati inseriti e a trasmetterla, via posta elettronica, al Committente/Stazione Appaltante come riscontro dell'inserimento eseguito.

Le fatture che non contengano il livello di dettaglio richiesto saranno rifiutate a sistema SICOGE-COINT e dovranno essere rimesse senza oneri per l'Amministrazione.

Per le fatture fuori campo I.V.A. di importo superiore a € 77,47 la ditta è tenuta ad assolvere agli obblighi di bollo (€ 2,00). Dette fatture dovranno riportare l'indicazione: "obbligo di bollo assolto virtualmente" con indicazione degli estremi del provvedimento.

CAPITOLATO GENERALE AUTOCENTRO – FORNITURA RICAMBI E LAVORAZIONI

Art. 1 – FORNITURA RICAMBI - CONDIZIONI GENERALI

La parte contraente, che dovrà effettuare la fornitura, verrà di seguito più semplicemente "denominata Ditta".

La provvista dei materiali oggetto della fornitura dovrà eseguirsi sotto l'osservanza delle norme contenute:

- Nella "Legge sulla Contabilità di Stato e nel relativo Regolamento".
- Nel D.P.R. n. 417 del 07.08.1992.
- Nel D.P.R. n. 384 del 20.08.2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia.
- D.M.I. del 29.04.2002 che disciplina le modalità, limiti e procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi.

Le norme di cui sopra, per quanto applicabili, si intendono qui integralmente trascritte, senza peraltro allegarle, ai sensi dell'Art. 899 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato e che la Ditta fornitrice dichiara di conoscere e di accettare.

Art. 2 – OGGETTO DELLA FORNITURA RICAMBI

Formano oggetto della fornitura i ricambi originali, così come inteso nell'art. 1, comma t, del regolamento CE n.1400 del 31-07-2002 (Regolamento Monti). Pertanto potranno essere forniti ricambi originali la cui qualità è certificata dalla casa costruttrice del veicolo e ricambi originali la cui qualità è certificata dal produttore del ricambio. I primi dovranno essere identificati col numero di partitario della casa costruttrice, i secondi anche con il numero di partitario del produttore del ricambio.

Art. 3 – DURATA DEL VALORE DELLA FORNITURA

L'offerta di codesta Ditta avrà validità per tutto l'anno solare 2014 e senza impegni di ammontare minimo da parte dell'Autocentro di Polizia.

Art. 4 - MODALITA' DI PRELEVAMENTO

I materiali oggetto della fornitura, saranno richiesti con buono d'ordinazione " mod. AUT./3", di cui si allega copia. Qualora codesta Ditta fosse sprovvista, di tutto o in parte, dei materiali richiesti dovrà darne comunicazione a questo Ufficio, mediante la posizione, sul retro del buono di ordinazione, della dicitura " sprovvisto dei particolari di cui ai N...".

Art. 5 - COLLAUDO

I materiali forniti saranno sottoposti al collaudo da parte di questo Ufficio. Nel caso che, all'atto del ritiro l'Ufficio acquisti ritenga di non poter accettare, in tutto o in parte, materiali che gli vengono consegnati, perché difettosi o comunque, non corrispondenti a quelli ordinati, ne chiederà alla Ditta l'immediata sostituzione.

Art.6 - SOSTITUZIONE DI MATERIALI DIFETTOSI

La Ditta, inoltre, in considerazione che il collaudo già eseguito è di carattere puramente esterno ed allo scopo di fornire all'Amministrazione ulteriori garanzie, si impegna ad esaminare gli eventuali reclami del caso di vizi scoperti solo in seguito all'impiego.

Tali reclami devono essere inoltrati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Ditta fornitrice, entro otto giorni dall'accertamento del vizio e non oltre sei mesi dalla data del ritiro del materiale indicato nella bolla di accompagnamento.

La Ditta, esaminato il reclamo ed accertato l'eventuale difetto di costruzione procederà alla sostituzione del materiale stesso entro il termine di trenta giorni dalla data di accettazione dal vizio. Trascorso tale termine, nel caso che il suddetto materiale non dovesse essere disponibile la Ditta emetterà una nota di credito pari al costo del materiale non sostituito.

Art. 7 - LAVORAZIONI - RIPARAZIONI

- le riparazioni si intendono eseguite a perfetta regola d'arte e devono essere quantificate secondo i tempi redatti dalla casa costruttrice;

la Ditta si impegna, ogni qualvolta richiesto, a visionare il veicolo presso le strutture della Polizia di Stato e a fornire, **senza alcuna remunerazione**, un preventivo di spesa, distinto per manodopera e materiali;

- il ritiro e la riconsegna dei veicoli marcianti avverrà a cura e con personale della Ditta, salvo casi particolari, previo contatto con l'Ente della Polizia di Stato (in seguito chiamato ENTE), che ha emesso la commessa. Per motivi di sicurezza ed assicurativi, tutti i trasferimenti da e per l'ENTE o eventuali collaudi, dovranno essere effettuati mediante apposizione della targa PROVA, previa asportazione, da parte dell'ENTE, della targa POLIZIA. La Ditta risponderà comunque di eventuali danni, che dovessero essere arrecati a terzi dai veicoli in riparazione, dal momento dell'affidamento fino all'atto della restituzione;

- la Ditta si impegna a ricoverare e custodire al coperto e in luogo non accessibile ad estranei i mezzi che l'Amministrazione dovesse affidarle per le riparazioni. Questo a sua tutela e rischio, nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile agli articoli 1766 e seguenti;

- durante il periodo del ricovero dei veicoli, l'ENTE si riserva il diritto di controllare lo stato e la correttezza dei lavori. Nell'occasione verrà apposto sul buono di ordinazione per commessa un timbro comprovante la avvenuta visita;

- tutte le lavorazioni, prima del pagamento, dovranno essere sottoposte al collaudo da parte dell'ENTE;

- qualora nel corso del collaudo dovessero riscontrarsi lavorazioni NON soddisfacenti oppure discordanza delle fatturazioni con i materiali effettivamente impiegati, saranno, in

tali casi, addebitate alla Ditta le spese occorrenti per la rimessa in efficienza del veicolo o del complessivo, nonché le spese sostenute per l'effettuazione dei controlli di che trattasi.

Art. 8 - RICAMBI

- i materiali occorrenti per le riparazioni potranno essere forniti anche dall' ENTE. Comunque nel caso la Ditta dovrà essere autorizzata, previa valutazione dello sconto offerto, anche alla fornitura del materiale occorrente per le lavorazioni;
- i materiali eventualmente forniti dovranno essere "**originali**", così come inteso nell'articolo 1, comma t), del regolamento CE N. 1400 del 31/07/2002 (regolamento Monti);
- i materiali dovranno essere richiesti per iscritto e dovranno sempre essere preceduti dal numero categorico della casa costruttrice, facendo presente che NON potranno essere accettati resi per materiali erroneamente richiesti;
- il ritiro dei materiali, dall'ENTE, avverrà a cura e con personale della Ditta destinataria della commessa di lavoro, previo contatto con l'ENTE;
- i materiali di risulta delle lavorazioni, dovranno essere custoditi dalla Ditta e tenuti a disposizione di questa Amministrazione, per eventuali controlli tecnico/contabili, sino a quando non saranno concluse, con esito positivo, le prove di collaudo sui veicoli riparati e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla consegna. Dopo di che, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 05/02/97 N. 22, **dovranno essere smaltiti a cura e a carico della Ditta.**

Art. 9 - PENALITA'

- i veicoli dovranno essere riconsegnati entro la data indicata sulla commessa, salvo comprovanti impedimenti che dovranno essere documentati ed autorizzati.
- I termini di consegna dei veicoli da parte della Ditta dovranno essere:
Fino a 3 ore di tempario, entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello del ricovero;
Da 3 a 7 ore di tempario, entro il 5° giorno lavorativo successivo a quello del ricovero;
Per l'esecuzione di prestazioni oltre le 7 ore d'intervento, secondo i tempari, i termini massimi suindicati saranno aumentati di un ulteriore giorno lavorativo per ogni 3 ore previste dagli stessi tempari.
- Nel caso in cui la lavorazione dovesse essere interrotta per mancanza dei materiali, per più di tre giorni lavorativi, dovrà essere stilato, dalla Ditta e dall'Ente, un verbale di interruzione lavori che evidenzia la data di interruzione e la data di ripresa dei lavori. Qualora, senza giustificato e documentato motivo, il termine previsto per la riconsegna non venisse rispettato, si applicherà una penale del 0,2% sul costo della manodopera per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10%;

Art. 10 - GARANZIA

la Ditta alla quale è stata affidata la riparazione, dovrà assicurare una garanzia come previsto dalle disposizioni di legge.

Art. 11 – LAVORAZIONI AGGIUNTIVE

Qualora in corso di lavorazione emergessero delle attività manutentive non **previste IN Commessa Esterna, la ditta dovrà comunicare le** eventuali lavorazioni aggiuntive, sospendendo immediatamente tutte le lavorazioni ed attendendo indicazioni dell'Ente Committente, alle quali si atterrà scrupolosamente;

Art. 12 - FATTURAZIONE ELETTRONICA

- il veicolo dovrà essere riconsegnato sempre con un documento che attesti le lavorazioni eseguite;

- La fattura a seguito del decreto 55/2013 dovrà essere trasmessa in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio utilizzando il codice univoco 5FN5BI di questo Autocentro.
- la fattura elettronica dovrà sempre contenere il **Codice Identificativo Gara (CIG) fornito dall'Ente**. Le lavorazioni dovranno essere distinte per manodopera e materiali, dovrà essere indicato l'indicazione di Modello/Versione/serie del veicolo, i codici di lavorazione delle riparazioni effettuate secondo i tempi delle case costruttrici, il prezzo di listino del ricambio eventualmente fornito, **con relativo numero categorico di riferimento del costruttore**, sia per la fornitura di ricambi originali di primo impianto (ricambi confezionati dallo stesso produttore), sia per la fornitura di ricambi originali confezionati dal costruttore del veicolo, e lo sconto su di esso praticato;
- la fattura elettronica, dovrà essere intestata all'ENTE che ha emesso la commessa, indicando sempre il codice univoco di questo Autocentro, dovrà fare riferimento alla commessa di lavoro e alla targa del veicolo e dovrà indicare la banca presso la quale effettuare il pagamento con il codice IBAN attribuito alla Ditta;
- Allegato alla fattura elettronica devono essere prodotte le prescrizioni tecniche del costruttore del veicolo per l'attività svolta (pagina del prezzario dei ricambi utilizzati siano essi confezionati dal produttore o dal costruttore.)

TRATTAMENTO DEI DATI

L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE (cap. 2731 art.6):

Servizi e Forniture - elenco delle categorie di specializzazione

1. VARIE

- 1.1 Acqua
- 1.2 Stampati, pubblicizzazioni tecniche, corrispondenza e simili
- 1.3 Facchinaggio
- 1.4 Contributi vari, materiale informativo (hardware e software)
- 1.5 Misure antincendio officina, antinfortunistica ed antinquinamento
- 1.6 Varie

2. NOLEGGIO E MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI

- 2.1 Acquisto e noleggio
- 2.2 Riparazioni e manutenzioni presso officine private
- 2.3 Acquisti ricambi, accessori e migliorie
- 2.4 Spese di agenzia per trasporti marittimi o ferroviari e per soccorso stradale

3. NOLEGGIO E MANUTENZIONE MEZZI NAVALI

- 3.0 Spese per natanti
- 3.1 Acquisti e noleggi
- 3.2 Riparazioni e manutenzioni degli scafi e materiali di arredamento degli stessi presso cantieri privati
- 3.3 Riparazioni e manutenzioni dei propulsori e loro accessori (acquisti motori entro-fuori bordo, linee d'asse, eliche, invertitori, ecc.) presso officine private.
- 3.4 Acquisti di ricambi, accessori e migliorie

4. NOLEGGIO E MANUTENZIONE MEZZI AEREI

- 4.0 Spese per elicotteri
- 4.1 Riparazioni e manutenzioni presso ditte private
- 4.2 Acquisti di ricambi

5. NOLEGGIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE

5.0 Spese per attrezzature per autorimesse, officine e magazzini ricambi

5.1 Acquisti ed installazioni

5.2 Riparazioni e manutenzioni presso ditte private

5.3 Acquisti di materiali occorrenti al loro funzionamento

6. CARBOLUBRIFICANTI

6.0 Spese per carbolubrificanti

6.1 Acquisti ed installazioni di impianti per la conservazione e la distribuzione di carburanti

6.2 Riparazioni e manutenzioni degli impianti

6.3 Acquisti di carburanti (benzina elicotteri, benzina normale per gruppi elettrogeni e olii motori speciali)

7. RAPIDO CONSUMO

7.0 Spese per acquisti materiali di rapido consumo

Le disposizioni del presente regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate o disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.

PUBBLICITÀ.

Il presente bando è stato pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Art. 15 D.P.R. 417/92

"Al fine di facilitare lo scrutinio delle domande di ammissione alle gare indette dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è istituito un albo dei fornitori di beni e servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza."

Art. 125 D.L.vo. 163/2006, comma 11

"Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento."

Art. 125 D.L.vo. 163/2006, comma 12

"L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale."

Art. 332 commi 1, 2, 3 D.P.R. 207/2010.

1. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del codice, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici di cui ai successivi commi 2, 3 e 4. Le indagini di mercato, effettuate dalla stazione appaltante, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all'articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici.

2. Sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente, ciascuna stazione appaltante può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

3. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale."

IL DIRETTORE DELL'AUTOCENTRO
Primo Dirigente T.I. Ign. Giovanni CONTI

